CAMERA DEI DEPUTATI N. 2758

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GALLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(CIRINO POMICINO)

—

Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola

Presentato il 25 maggio 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'ultima tornata contrattuale ha proposto, tra le esigenze non risolvibili con lo strumento dell'accordo e da affidare quindi alle decisioni del Parlamento, quella della modificazione profonda delle normative che disciplinano attualmente il reclutamento delle varie categorie del personale scolastico, con riferimento anche al reclutamento del personale precario.

L'attuale disciplina è contenuta nella legge 20 maggio 1982, n. 270, che ha inteso innovare rispetto al precedente ordinamento anche al fine di assicurare forme celeri di reclutamento che evitassero il ricorso a personale precario per la copertura dei posti vacanti.

Tale fondamentale obiettivo della legge n. 270 del 1982 non è stato pienamente raggiunto attesa la complessità delle procedure concorsuali che richiede necessariamente tempi lunghi per il loro espletamento.

Ciò ha reso inevitabile, negli anni decorsi, il formarsi di personale precario, la cui presenza nella scuola impone, in maniera pressante, la ricerca di soluzioni idonee a consentirne un più rapido accesso ai ruoli.

Proprio per rispondere a siffatta pressante esigenza, si ritene necessario, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, procedere alla revisione degli attuali meccanismi concorsuali in modo tale che per un verso, consentano di dare sbocco nella scuola ai giovani mediante i concorsi per esami e titoli e, per l'altro, permettano l'accesso ai ruoli al personale precario.

Si tratta, in sostanza, di prevedere un doppio canale di reclutamento, articolato in un concorso per esami e titoli e in un concorso per soli titoli (articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7).

Giova ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prevedeva il doppio canale di reclutamento, che non fu peraltro mai portato ad attuazione e successivamente fu abrogato dalla legge 9 agosto 1978, n. 463.

Con il presente provvedimento si intende riprendere ed aggiornare siffatto modello, estendendolo anche al reclutamento del personale direttivo ed ispettivo e dei coordinatori amministrativi.

Il concorso per soli titoli viene riservato a coloro che abbiano già esperienze specifiche di lavoro nella scuola e che abbiano conseguito, a seconda dei casi, l'abilitazione all'insegnamento ovvero l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami.

Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli avranno carattere permanente e saranno aggiornabili ogni triennio. Ciò consentirà un accesso ai ruoli meglio distribuito nel tempo e più flessibile.

Il doppio canale trova attuazione per il reclutamento di tutto il personale docente ed educativo e, per i Conservatori di musica e le Accademie, anche di quello assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori.

Il provvedimento prevede altresì la triennalizzazione delle procedure concorsuali e, conseguentemente, della validità delle relative graduatorie.

In relazione alle modifiche apportate alle procedure, si provvede anche a razionalizzare, in alcuni punti, la normativa vigente in materia di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici, limitandola, fra l'altro, al personale in servizio nell'ambito territoriale della regione. Si prevede inoltre che la scelta stessa possa essere effettuata anche tra il personale collocato a riposo da non più di tre anni (articolo 2).

Vengono altresì triennalizzate le gradutorie relative alle procedure di selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604 (articolo 8).

Il provvedimento in esame modifica ulteriormente anche le modalità di reclutamento del personale non di ruolo, in modo da dare coerenza a tutto il sistema. Esso rende permanenti, ed aggiornabili ogni triennio, le graduatorie per il conferimento delle supplenze, nel cui ambito dà precedenza assoluta a coloro che siano inseriti nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi per soli titoli (articolo 9).

Con l'occasione si è ritenuto di dover dettare disposizioni per realizzare una maggiore certezza nella disponibilità dei posti da destinare alle operazioni relative al movimento ed alle nomine del personale, intervenendo a disciplinare, fra l'altro, la revoca delle dimissioni e la presentazione delle domande di trattenimento in servizio (articolo 10).

In prima applicazione sono previste deroghe al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli (articolo 11).

Norme particolari sono dettate al fine di definire meglio le competenze in materia di nomine, di assegnazioni di sede e di conferme in ruolo del personale dei Conservatori di musica e della Accademie (articolo 12).

Un'ultima norma è volta a dare l'interpretazione autentica dell'articolo 15, nono comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio (articolo 13).

L'articolo 14 contiene le norma di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Legge finanziaria 1988).

In attuazione dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), si forniscono i seguenti elementi di quantificazione dell'onere recato dal disegno di legge sopra indicato.

Le norme di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporterebbero, se si prescinde per il momento dal raddoppio delle procedure di reclutamento, la diminuzione di un terzo della spesa relativa alle commissioni giudicatrici, a seguito della triennalizzazione delle procedure concorsuali, che attualmente sono con frequenza biennale.

Posto che lo stanziamento complessivo previsto nello stato di previsione della spesa per il 1988 è di lire 30 miliardi a carico del capitolo 1021 e di lire 5 miliardi a carico del capitolo 1505, per complessive lire 35 miliardi, si ha, per la triennalizzazione, un risparmio, rapportato ad un anno, di lire 5 miliardi.

Un ulteriore risparmio dovrebbe conseguire dall'articolo 2, comma 2, che limita all'ambito della regione la scelta dei componenti. In effetti vengono a diminuire le spese di trasporto con una minore spesa che sembra valutabile in un terzo dello stanziamento, con un risparmio di circa lire 10 miliardi.

È poi da considerare che i concorsi per soli titoli rispetto a quelli per titoli ed esami (che oltre alla valutazione dei titoli comprendono lo svolgimento e la valutazione delle prove di esame) vengono a comportare una spesa inferiore, che si può stimare ragionevolmente – anche per la ridotta durata – di metà rispetto a quella relativa ai concorsi per titoli ed esami.

Il computo va pertanto così impostato:

lire 35 miliardi – lire 15 miliardi = lire 20 miliardi.

Tale cifra va aumentata della metà, per i concorsi per soli titoli; si ha pertanto una spesa di lire 30 miliardi.

Ad essa va peraltro aggiunta la spesa relativa al segretario delle commissioni – figura prima non prevista – e, cioè, un incremento di lire 10 miliardi.

Si ha, conclusivamente, una spesa di lire 40 miliardi, da cui si deduce un onere aggiuntivo, rispetto all'attuale stanziamento complessivo di lire 35 miliardi, di lire 5 miliardi.

A tale somma va aggiunta l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 7, per le procedure concorsuali relative al settore dell'istruzione artistica.

Tale spesa decorre dall'anno 1989, atteso che i concorsi non potranno essere attivati prima di tale anno.

L'articolo 8 comporta soltanto un risparmio, limitandosi a triennalizzare le procedure senza prevedere un doppio canale di selezione per l'estero.

L'articolo 9, rendendo permanenti le graduatorie per le supplenze, comporta un risparmio.

L'articolo 10 è di semplice razionalizzazione di procedure esistenti e non comporta spesa.

L'articolo 11 contiene norme transitorie, che non comportano spesa.

L'articolo 12 fissa soltanto competenze e procedure per i Conservatori e le Accademie e non comporta spesa.

L'articolo 13 contiene una norma interpretativa, che non comporta spesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. Anche quando si tratti di concorsi di accesso ai ruoli provinciali all'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata, sia per i ruoli nazionali sia per i ruoli provinciali, dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione alla disponibilità dei posti accertata per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prestato, per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, nello stesso grado di scuola, considerandosi peraltro cumulabili i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio, se riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso, avrà una valutazione pari alla metà di quello specifico.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui alla presente legge, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatorie dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, quale risulta integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette

istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

ART. 2.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda che si tratti di ruoli nazionali ovvero di ruoli provinciali, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e, rispettivamente, dal provveditore agli studi.

2. Per i ruoli nazionali, il presidente ed i componenti delle commissioni predette sono scelti nell'ambito territoriale di competenza del sovrintendente scolastico regionale od interregionale; per i ruoli provinciali, essi sono scelti nell'ambito della regione in cui è compresa la provincia ove si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi, distinti secondo gli ambiti territoriali di cui al comma 2.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, nonché per quello docente appartenente ai ruoli nazionali, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali, dai Consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 3.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione alla disponibilità dei posti accertata per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato, con riferimento all'ambito provinciale.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a 200. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno 5 anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno 10 anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o

pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte e delle istituzioni educative ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti disponbili.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità nei tre anni indicati nei relativi bandi.

3. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di personale direttivo.

4. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, in relazione al medesimo posto;

b) un incarico direttivo svolto per almeno due anni scolastici, anche non continuativi.

5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli nelle scuole elementari è richiesto, oltre al requisito di cui alla lettera *a)*

del comma 4, un servizio quale docente con funzioni vicarie, svolto per almeno due anni scolastici anche non continuativi.

6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

7. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

ART. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche al reclutamento del personale direttivo dei Conservatori di musica.

ART. 6.

1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun

tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti disponibili.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità nei tre anni indicati nei relativi bandi.

3. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di personale ispettivo tecnico.

4. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli è richiesto il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, in relazione al medesimo contingente o settore.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

6. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

7. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

ART. 7.

1. I concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi sono per titoli ed esami e per soli titoli.

2. Essi sono indetti con frequenza triennale sulla base di un bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti.

3. I concorsi vanno banditi anche se non vi sono posti disponibili.

4. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

5. Per quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano le norme di cui all'articolo 1.

6. Il servizio richiesto per l'ammissione al concorso per soli titoli deve essere stato prestato nella qualifica di segretario o coordinatore amministrativo.

7. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengano alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

ART. 8.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

ART. 9.

1. Le graduatorie di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, hanno carattere permanente e sono aggiornabili ogni triennio.

2. Le supplenze annuali sono conferite con precedenza assoluta a coloro i quali siano inseriti nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi per soli titoli. La precedenza è attribuita, a domanda dell'interessato, in una delle due province prescelte ai fini della partecipazione al concorso per soli titoli.

3. La precedenza assoluta di cui al comma 2 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140.

ART. 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello

Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale richiesta è inammissibile se prodotta da chi ha maturato il servizio necessario, comunque computabile senza che comporti di per sé onere di contribuzione, per il raggiungimento del massimo della pensione.

ART. 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché di personale direttivo dei Conservatori di musica. Ai concorsi previsti dal presente comma è assegnato il 75 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali nei tre anni di validità delle relative graduatorie.

2. I coordinatori amministrativi, che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1982-83, e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi

per titoli ed esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, previo superamento di una apposita sessione di esami da indire, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 50, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, da bandire in prima applicazione della presente legge, si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140.

ART. 12.

1. Per tutte le categorie del personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i provvedimenti di nomina, di assegnazione della sede e di conferma in ruolo sono adottati dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

ART. 13.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile perso-

nale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante parziale utilizzazione per l'anno medesimo e per quelli successivi della proiezione dell'accantonamento relativo alle provvidenze in favore del personale della scuola, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.